

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Direzione Generale del Commercio, le Assicurazioni e i**  
**Servizi**  
**Ufficio B4 – Registro delle imprese**

**Circolare n. 3608/C**

**Del 19 aprile 2007**

Prot. 0004050

Alle CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Modalità di identificazione dei cittadini comunitari per l'iscrizione al registro delle imprese e al REA – decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30.**

Il decreto legislativo 30/2007, riportato in epigrafe, è entrato in vigore dopo l'ordinaria *vacatio legis* il giorno 11 aprile u.s..

Detta norma, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2004/30/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

La direttiva 2004/38/CE, modificando il regolamento CEE 1612/68 e abrogando talune direttive di settore, attua lo status fondamentale dei cittadini dell'Unione, in relazione al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di ciascuno stato membro, implementando il principio sancito dai Trattati della libera circolazione delle persone, nell'ambito del mercato interno, inteso quale spazio senza frontiere interne.

Con le circolari 3593/C e 3604/C di questo Ministero si era già richiamata l'attenzione di codeste Camere sulla applicazione a tutti i cittadini comunitari (ivi compresi, ovviamente, i neocomunitari) delle disposizioni recate dal decreto legislativo 18/01/2002 n. 54, in luogo delle previsioni normative dettate dal decreto legislativo 286/98 (T.U. dell'immigrazione) che continua a trovare applicazione per i cittadini extracomunitari, per quanto concerne l'ingresso, il soggiorno e i documenti di soggiorno necessari anche ai fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'iscrizione nel registro delle imprese o l'annotazione nel REA.

La disciplina recata dalla richiamata direttiva 2004/38/CE e dal decreto legislativo 30/2007 di recepimento, consente l'accesso sul suolo nazionale di tutti i cittadini comunitari, e la permanenza dei medesimi per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.

Per i soggiorni superiori a tre mesi, gli Stati membri devono prevedere l'iscrizione del cittadino comunitario presso i competenti uffici anagrafici del luogo in cui pone la residenza.

In particolare il tredicesimo considerando della citata direttiva prevede che il requisito del possesso della carta di soggiorno dovrebbe essere limitato ai soli familiari del cittadino U.E., non aventi la cittadinanza comunitaria, per soggiorni ultratrimestrali.

In Attuazione di tali principi, la disciplina di recepimento prevede agli artt. 7 e 9, che il cittadino comunitario che soggiorna in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, ha diritto a richiedere alle Autorità del Comune ove si stabilisce, l'iscrizione anagrafica, con immediato rilascio dell'attestazione relativa, e successivamente al buon esito del procedimento, anche del relativo documento di identità.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 19 del 06 aprile 2004, ha precisato che la

disciplina di cui in oggetto ha fatto venir meno le carte di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini dell'Unione presso gli Stati membri.

Pertanto se da un lato a partire dall'11 aprile u.s., le Questure non rilasciano più carte di soggiorno e anche per i procedimenti avviati prima di quella data, il cittadino comunitario dovrà comunque richiedere l'iscrizione all'anagrafe comunale, dall'altro lato, la suddetta circolare dispone che per tutti *“i cittadini dell'Unione attualmente in possesso della Carta di soggiorno, in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, si ritiene opportuno evidenziare che fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione indicata dal decreto legislativo”*.

In conclusione, fatta salva l'ipotesi da ultima considerata, a partire dall'11 aprile 2007, il titolo abilitante al soggiorno dei cittadini comunitari in Italia, è costituito dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, evidenziata tramite l'Attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica, nelle more del procedimento di iscrizione, e successivamente all'iscrizione nell'anagrafe comunale, tramite la carta di identità, rilasciata dal comune stesso.

Ne consegue che, ai fini dell'iscrizione dei cittadini comunitari al registro delle imprese, o all'annotazione al REA, codeste Camere potranno accertare l'identità personale, la cittadinanza comunitaria, nonché la regolarità del soggiorno ultratrimestrale del soggetto richiedente, tramite il documento di identità rilasciato ai sensi del decreto legislativo richiamato in epigrafe e, nelle more del procedimento, tramite l'attestato sopra descritto.

Ovviamente, ove trattasi di attività regolamentata sarà necessario il previo riconoscimento dei titoli professionali a norma delle Direttive europee e dei relativi decreti legislativi di recepimento.

Si invitano codeste Camere, come consuetudine, a fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

F.to Mario Spinarelli

**Il Dirigente**

F.to Marco Maceroni